

Esternazione del potere rappresentativo – Cass. n. 24262/2022

Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal rappresentante – effetti -
Esternazione del potere rappresentativo - Esplicita spendita del nome del rappresentato -
Necessità - Esclusione - Cessazione della rappresentanza legale non comunicata al registro
delle imprese - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, affinché l'atto compiuto dal rappresentante legale possa essere imputato all'ente rappresentato, non è necessario che l'esternazione del potere rappresentativo avvenga in modo esplicito, poiché la spendita del nome non richiede l'uso di formule sacramentali e può evincersi anche dal contenuto dell'atto compiuto dal rappresentante, e non è rilevante che quest'ultimo sia cessato dalla carica, ove ciò non risulti dall'iscrizione nel registro delle imprese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, pur in mancanza di esplicita spendita del nome nel ricorso introduttivo, aveva individuato il soggetto ricorrente nella società, e non nel suo legale rappresentante in proprio, in quanto quest'ultimo aveva proposto ricorso, appello e presentato memorie a sostegno della posizione dell'ente, ritenendo irrilevante la cessazione dalla carica non iscritta nel registro delle imprese).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24262 del 04/08/2022 (Rv. 665488 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2475, Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_1705

Corte

Cassazione

24262

2022